



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

prot. n. 25497

Brindisi, 13 MAG. 2015

OGGETTO : Stabilimento **Cometalf s.r.l.** Francavilla F.na. Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. – Impianto di recupero, selezione e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi.
Trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 5 maggio 2015

Solo PEC

Cometalf s.r.l.

via Gorizia s.n.c., Francavilla F.na
cometalf@pec.it

Comune di Francavilla Fontana
Servizi AMBIENTE – URBANISTICA – SUAP

ARPA Dipartimento di Brindisi

Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi

Con la presente si trasmette il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 5.5.2015 presso il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

OGGETTO : Stabilimento **Cometalf s.r.l.** Francavilla Fontana. Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. – Impianto di recupero selezione e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi.
Verbale della conferenza di servizi del 5 maggio 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 5 del mese di maggio alle ore 10.30, presso la sede della Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente ed Ecologia, sotto la presidenza del dott. Pasquale Epifani, in qualità di Dirigente del Servizio e in presenza del dott. Dario Muscogiuri, in qualità di segretario verbalizzante e Responsabile del procedimento, si tiene, ai sensi della L.R. n. 11/01 e s.m.i. e della Legge n. 241/90 e s.m.i., la conferenza di servizi, regolarmente convocata con nota prot. n. 17320 dell'1.4.15, finalizzata all'esame del procedimento riportato in oggetto.

Alla conferenza sono stati invitati:

1. società Cometalf s.r.l., come soggetto proponente;
2. Comune di Francavilla Fontana – Servizi Ambiente, Urbanistica e SUAP;
3. ARPA Puglia, Dipartimento di Brindisi;
4. Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi;
5. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi.

Ai lavori della conferenza di Servizi risultano presenti i seguenti soggetti:

1. il soggetto proponente ed i tecnici consulenti nelle persone di Maria Giuseppa Lonoce, Carmela Camarda, Mario Ricci e Luigi Palmisano, con delega agli atti dell'Ufficio;
2. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi, rappresentato da Terenzio Ventura.

Preso atto dell'assenza dei rappresentanti di Comune, ARPA Puglia e del Dipartimento di Prevenzione ASL, pur se regolarmente convocati, si procede con i lavori.

La riunione si apre alle ore 10.30. Il Presidente della Conferenza apre la riunione illustrando l'oggetto del procedimento, ovvero l'esame della domanda di Valutazione di Impatto Ambientale, presentata ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/06, per l'esercizio dell'impianto di gestione dei rifiuti non pericolosi di titolarità del soggetto proponente, già iscritto nel registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti in procedura semplificata.

La Provincia di Brindisi, con il provvedimento n. 121 del 5.11.14 del Servizio Ambiente ed Ecologia, ha prorogato per un anno l'iscrizione nel registro provinciale dell'impresa, condizionando tale proroga all'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, atteso che la quantità massima autorizzata di rifiuti non pericolosi da destinare ad operazioni di recupero R4 nell'impianto, è risultata superiore a 10 tonnellate al giorno.

Il proponente intende incrementare i quantitativi di rifiuti non pericolosi da destinare a recupero, tramite operazioni R4 (recupero di metalli) e, come si evince dalla documentazione presentata anche tramite operazioni R5 (recupero di altre sostanze inorganiche), fino ad un massimo di 70 tonnellate al giorno e pertanto ha chiesto la valutazione di impatto ambientale.

Le tipologie di rifiuti non pericolosi che il proponente intende gestire nell'impianto, tramite operazioni di recupero R4 ed R5 e operazioni di messa in riserva R13, con riferimento al D.M. 5.2.1998, sono le seguenti:

- 1.1: rifiuti costituiti da carta e cartone;
- 2.1: rifiuti costituiti da vetro;

- 3.1: rifiuti costituiti da ferro, acciaio e ghisa;
- 3.2: rifiuti costituiti da metalli non ferrosi e loro leghe;
- 4.1: rifiuti costituiti da scorie di metalli non ferrosi;
- 5.1: parti di autoveicoli, risultanti da operazioni di messa in sicurezza;
- 5.5: marmitte catalitiche esauste;
- 5.8: spezzoni di cavo di rame;
- 5.19: rifiuti costituiti da apparecchi domestici, non contenenti CFC, HFC;
- 6.1: rifiuti costituiti da plastica;
- 9.1: rifiuti costituiti da legno e sughero.

Si dà lettura della nota prot. ARPA n. 25243 del 5.5.15, acquisita agli atti ed allegata al presente verbale, con cui il Dipartimento di Brindisi di ARPA Puglia ha trasmesso le proprie osservazioni in merito al progetto.

Il proponente si impegna a trasmettere una nota di controdeduzioni alle osservazioni fornite dall'Agenzia e ad integrare il progetto, laddove richiesto.

Il responsabile del procedimento fa presente che il progetto a corredo della domanda di valutazione di impatto ambientale è carente in alcuni elementi e, pertanto, necessita delle seguenti integrazioni:

- relazione tecnica di dettaglio che descriva compiutamente, per ogni tipologia di rifiuto da trattare tramite operazioni di recupero R4 ed R5, tutte le fasi operative da svolgersi durante l'attività e le relative dotazioni impiantistiche utilizzate, dal conferimento nell'impianto fino alla gestione finale; in tale relazione il proponente deve specificare anche, per ogni singola tipologia di rifiuto, il quantitativo massimo da sottoporre ad operazioni di recupero, in tonnellate giornaliere ed annue e tale quantità massima non deve superare le 70 tonnellate giornaliere, come asserito nella documentazione di progetto;
- progetto dell'impianto di gestione delle acque meteoriche ricadenti sui piazzali dello stabilimento, al fine di dare ottemperanza alla disciplina del R.R. n. 26/13; il progetto descritto nella documentazione presentata e pubblicato sul portale web è carente negli elementi minimi di valutazione e non è dimensionato;
- planimetrie 3 e 4 integrate con l'indicazione delle quote, dei metri quadri delle aree dedicate alle lavorazioni e agli stoccaggi e l'indicazione del percorso dei mezzi all'interno dell'impianto;
- descrizione e cronoprogramma degli interventi strutturali da realizzare sui piazzali dello stabilimento, al fine di assicurare la tenuta idraulica degli stessi e scongiurare il rischio di contaminazione del suolo e della falda;
- piano di gestione operativa diretto al personale e piano di gestione delle emergenze (incendi, sversamenti, incidenti).

Il rappresentante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco chiede che venga depositata, presso i propri uffici, una copia cartacea del progetto, redatto a seguito delle integrazioni richieste. Inoltre chiede al proponente di specificare, nella documentazione integrativa, i quantitativi dei depositi di rifiuti e materiali all'interno dell'impianto, con riferimento agli allegati del D.P.R. n. 151/2011, ai fini della verifica degli adempimenti in materia antincendio, necessari per l'esercizio dell'attività.

Il proponente si impegna ad elaborare e trasmettere tali integrazioni entro il termine massimo di trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione del presente verbale.

Viene fatto presente che, qualora il proponente volesse proteggere dal dilavamento delle acque meteoriche i rifiuti stoccati sulle aree dedicate, una possibile soluzione potrebbe essere l'installazione di coperture amovibili. In tale ipotesi sarebbe necessaria l'espressione del parere dei competenti uffici comunali.

Il responsabile del procedimento fa presente che la documentazione integrativa, a seguito di trasmissione da parte del proponente, verrà pubblicata integralmente sul portale web della Provincia di

Brindisi, nella sezione AMBIENTE, TERRITORIO, SVILUPPO SOSTENIBILE – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE – PROGETTI IN ISTRUTTORIA.

Pertanto, sulla base dei pareri acquisiti ed innanzi riportati, la Conferenza di Servizi

DECIDE

di aggiornare i propri lavori, per permettere al proponente di elaborare e trasmettere agli Enti, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente verbale, la documentazione integrativa richiesta dal Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, da ARPA Puglia e dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e richiamata nel presente verbale.

Il proponente ha facoltà di chiedere una proroga dei termini stabiliti per la presentazione delle integrazioni di progetto, in ragione della complessità degli elaborati da presentare.

I termini per la conclusione del procedimento restano quelli stabiliti dall'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Si allegano al presente verbale:

- il foglio presenze della Conferenza di Servizi;
- parere ARPA Puglia – Dipartimento di Brindisi.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Dario Muscogiuri



Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani





ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Sede legale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Dipartimento Provinciale di Brindisi

Via G.M. Galanti, 16
CAP 72100 - Brindisi
Tel. 0831 099506/099505 - Fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it

Prot.

Brindisi,

PEC: servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

Spett.le
Provincia di Brindisi
Servizio Ambiente
Piazza S. Teresa, 2
72100 - Brindisi

p.c.

Spett.le
ARPA PUGLIA
Direzione Scientifica
C.so Trieste, 27
70100 - Bari

OGGETTO: Stabilimento COMETALF - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 - Esercizio impianto di recupero, selezione e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi ubicato nel Comune di Francavilla Fontana (ns. rif. 020/15/VIA)
Riscontro nota prot. 17320 del 01/04/2015

In riferimento al procedimento di cui all'oggetto ed alla CdS convocata dal Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi in data 05.05.2015 con nota prot. 240 del 12/01/2014 acquisita dalla scrivente Agenzia con prot. n. 19225 del 02/04/2015, si prende atto della documentazione presentata e trasmessa (rif. ns. prot.5774 del 02/02/2015) dal proponente in formato cartaceo al DAP di Brindisi e consultabile sul sito istituzionale della Autorità Competente e costituita dai seguenti elaborati:

- All. 01- Relazione Generale;
- All. 02 -Valutazione di Impatto Acustico;
- All. 03 - Piano di Monitoraggio e Controllo;
- All. 04 - Piano di dismissione;
- All. 05 - Sintesi non tecnica;
- Tav. 01 - Inquadramento territoriale;
- Tav. 02 - Inquadramento topografico/catastale/PGR/PAI-PTA-PPTR;
- Tav. 03 - Planimetrie generali;
- Tav. 04 - Planimetria rifiuti

In relazione al quadro di riferimento programmatico dello Studio di Impatto Ambientale (Relazione generale), si evidenzia che lo stabilimento risulta ubicato in un'area non tipizzata come industriale come previsto dal Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Speciali (criterio localizzativo Vincolante).

In relazione al quadro di riferimento progettuale dello Studio di Impatto Ambientale (Relazione generale) si osserva che:

1. La documentazione allegata all'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale non contiene il progetto definitivo completo dell'impianto che, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., deve accompagnare lo Studio di Impatto Ambientale, insieme alla Sintesi Non Tecnica e alla copia dell'avviso a mezzo stampa. Inoltre, le planimetrie presentate non hanno carattere di progetto definitivo.

2. Nella documentazione presentata non è presente l'indicazione delle superfici e dei volumi di ogni area di stoccaggio dei rifiuti. Si chiede di integrare la documentazione mettendo anche in evidenza l'incremento dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti da stoccare/trattare rispetto all'attuale gestione.
3. Nella planimetria riportata nella Tavola 4 non è riportata l'ubicazione dello stoccaggio di alcuni rifiuti in ingresso in contenitori e in serbatoi fuori terra come dichiarato nel par. 3.2.5 della relazione Generale. Si chiedono chiarimenti in merito.
4. Nella planimetria riportata nella Tavola 4 non sono rappresentate le area di stoccaggio dei rifiuti da recuperare e quella destinate alle operazioni di cernita, selezione e recupero, come dichiarato nel par. 3.2.8 della Relazione generale.
5. Nella planimetria riportata nella Tavola 4 non è riportata l'ubicazione dei depositi temporanei dei rifiuti prodotti nell'ambito dell'attività di recupero e la loro identificazione mediante codice CER.
6. Nella planimetria riportata nella Tavola 4 sono presenti due aree, identificate con i numeri 13 e 14 per le quali non è specificato l'utilizzo nella tabella correlata. Si chiedono chiarimenti in merito.
7. Nella premessa della Relazione generale e nel paragrafo 3.4 - "Descrizione delle modalità di gestione, tra le operazioni di recupero richieste si cita anche l'operazione R5 (Riciclaggio /recupero di altre sostanze inorganiche) che però non è contemplata per nessun rifiuto riportato nella tabella a p. 34 e 35 della Relazione generale. Si chiedono chiarimenti in merito.
8. In relazione alla Tipologia di rifiuti 3.1 e 3.2, si ricorda che ai sensi del D.M. 5/02/1998 i rifiuti in ingresso devono rispettare le seguenti caratteristiche: PCB, PCT < 25 ppb, ed eventualmente contenenti inerti; metalli non ferrosi, plastiche, etc., < 5% in peso; oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Inoltre, nella documentazione proposta non è presente una procedura operativa sulla modalità di attestazione della conformità delle materia prima seconda ottenute dal trattamento R4 alle seguenti caratteristiche: oli e grassi < 0,1% in peso PCB e PCT < 25 ppb, Inerti, metalli non ferrosi, piastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale solventi organici < 0,1% in peso; polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali; non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi. È necessario dimostrare che l'impianto sia dotato dei presidi tecnologici necessari alla gestione dei rifiuti prodotti (es. residui di olio e grasso, solventi organici, inerti, metalli non ferrosi ecc).

In relazione al quadro di riferimento ambientale dello Studio di Impatto Ambientale (Relazione generale) si osserva quanto segue:

1. In riferimento ai contenuti dello studio di Impatto Ambientale, non è presente la descrizione delle principali alternative prese in esame, compresa la cosiddetta opzione zero, con l'indicazione dal punto di vista dell'impatto ambientale, delle ragioni che hanno portato alla scelta.
2. Dall'esame della documentazione prodotta non si evince se la relazione di valutazione impatto acustica allegata sia stata redatta da personale avente qualifica di TCAA. In riferimento allo stesso documento è necessario che sia indicato il numero di campionamenti effettuati e le fasce orarie in cui gli stessi sono stati condotti oltre ai valori di LeqA associati ad ognuno di essi. Qualora i chiarimenti forniti siano esaustivi, sin da subito si richiede all'A.C., data l'assenza di una zonizzazione acustica adottata dall'Amministrazione Comunale territorialmente competente, che all'adozione di quest'ultima il gestore effettui apposita verifica in funzione della Classe acustica in cui ricadrà l'edificio;
3. Non vi è evidenza che il gestore rispetti quanto disposto dal D. Lgs. 23/2009 e s.m.i. in tema di controlli radiometrici. Si invita il proponente a dettagliare detto aspetto gestionale;
4. Si ritiene opportuno che il gestore predisponga una procedura di gestione di eventi incidentali, con particolare riferimento al rischio incendio;
5. Si premette che, il presente procedimento è stato attivato per ottemperare a quanto disposto dalla Determinazione del Dirigente della Provincia di Brindisi n. 121 del 5/11/2014, anche in merito all'attuazione delle disposizioni di cui al R.R. n. 26/2013 recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia". In riferimento a ciò, la

documentazione presentata è carente di tutte le informazioni riguardanti i criteri di progettazione, le soluzioni impiantistiche e gestionali da adottare per la gestione delle acque meteoriche dilavanti le superfici dell'impianto. Pertanto la scrivente Agenzia, non ha gli strumenti per poter esprimere una valutazione tecnica completa a riguardo. Si evidenzia che le integrazioni documentali con caratteristiche di progetto definitivo, devono essere predisposte ai sensi del Capo II del R.R. n. 26/2013, in quanto l'attività in questione è ricompresa tra quelli identificati nell'art. 8, co. 2, lettera m. dello stesso.

6. Non è presente un bilancio idrico dell'impianto.
7. La documentazione deve essere integrata con una tabella dei rifiuti prodotti dalle varie attività dell'impianto, con relativo codice CER, quantitativi nell'attuale configurazione impiantistica e destinazione finale.
8. Negli elaborati presentati non sono presenti i particolari costruttivi dei sistemi di drenaggio delle acque meteoriche incidenti sulle singole aree di stoccaggio dei rifiuti in cumuli.
9. Lo stoccaggio in cumuli delle scorie provenienti dall'industria metallurgica (tipologia 4.1), data la loro struttura granulare, deve avvenire in aree confinate e protette dalle acque meteoriche e dall'azione del vento per evitare la dispersione di materiale.

In relazione all'esame del documento PMA, si precisa che il piano di monitoraggio ambientale (PMA) è uno dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale ai sensi dell'Art. 22 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., e non un obbligo solo per i progetti soggetti ad A.I.A., come dichiarato dal Proponente in premessa all'elaborato Piano di Monitoraggio e Controllo. In particolare si osserva che:

10. Il PMA è carente dell'identificazione delle azioni di progetto che generano, per ciascuna fase (ante operam, in corso d'opera, post operam), impatti ambientali significativi sulle singole componenti ambientali.
11. Le attività di monitoraggio descritte nel PMA dovranno essere articolate per fasi: ante operam (attuale configurazione), in corso d'opera (messa a punto nuova configurazione), post operam (fasi di esercizio ed eventuale dismissione dell'opera).
12. Il PMA è privo delle indicazioni riguardanti le eventuali azioni da intraprendere (comunicazione alle autorità competenti, verifica e controllo efficacia azioni correttive, indagini integrative sulle dinamiche territoriali e ambientali in atto, aggiornamento del programma lavori, aggiornamento del PMA) in relazione all'insorgenza di condizioni anomale o critiche inattese rispetto ai valori di riferimento.
13. Il PMA deve contenere la descrizione delle modalità di restituzione dei dati funzionali a documentare i sistemi di attuazione e gli esiti del monitoraggio ambientale, anche ai fini dell'informazione al pubblico.
14. Il PMA è privo, per la matrice acustica ambientale, della indicazione della frequenza con la quale sarà effettuato l'autocontrollo.
15. Il PMA è privo, per la matrice acque, della indicazione dei metodi di prova e campionamento da utilizzare. Il monitoraggio deve essere effettuato su tutti i parametri della tabella 2 dell'allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Inoltre, si specifica che lo smaltimento delle acque meteoriche in uscita dal trattamento mediante scarico negli strati superficiali del sottosuolo (trincea drenante) in conformità alla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, non è considerato riutilizzo; infatti, ai fini del riutilizzo, le acque meteoriche di dilavamento riguardanti le attività di cui al Capo II del R.L. 26/2013 sono soggette al rispetto dei limiti della Tabella 1 dell'allegato 1 del R.L. n.8/2012.
16. Il PMA dovrà inoltre contenere una sezione relativa ai consumi delle materie prime utilizzate (acqua, energia, combustibili) con indicazioni dei metodi e tempi di verifica e registrazione.
17. Il PMA deve contenere la determinazione del metodo da utilizzarsi per il calcolo del volume di stoccaggio dei rifiuti raggiunto in un determinato momento lavorativo rispetto al volume massimo ammissibile. Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 6 del DM 5/02/1998 e ss.mm.ii. "la quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre



operazioni di recupero previste dallo stesso decreto, non può eccedere, in un anno, la quantità di rifiuti che, ai sensi dell'articolo 7, può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso. In ogni caso, i rifiuti messi in riserva devono essere avviati alle altre operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione". Dovranno essere quantificati a fine anno i rifiuti totali movimentati in relazione ad ogni codice CER autorizzato.

In relazione al Piano di dismissione si evidenzia quanto segue:

1. Nella paragrafo 2 "Ripristino ambientale alla chiusura dell'impianto il proponente dichiara che "All'interno dello stabilimento trovano spazio le attrezzature e gli impianti necessari allo svolgimento dell'attività di zincatura". Si chiedono chiarimenti a riguardo, non essendo l'operazione di zincatura pertinente all'attività per la quale si chiede la compatibilità ambientale.
2. In seguito alla dismissione dell'impianto, è necessario accertare il rispetto nel suolo e sottosuolo e nelle acque sotterranee dei limiti dei valori di concentrazione di tutti i parametri riportati rispettivamente nella tabella 1 e nella tabella 2 dell'allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. 152/2006.

Distinti saluti

Il GdL
Dott. Roberto Barnaba
Ing. Emanuela Bruno

Il Direttore dei Servizi Territoriali
Dott. Roberto Barnaba

Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Anna Maria D'Agnano